



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER LA CURA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE SITA IN:

Via Bologna 21 - Villa Giuseppina

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Sampierdarena civ.34 in esecuzione della determinazione dirigenziale n 2019-302.0.0.2.-12 del 08/03/2019

che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

1

II COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.sa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Direttore del Municipio Centro Ovest, nominato con provvedimento del Sindaco n. 234 del 28 giugno 2018, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta.

E

Il Signor Francesco Fracchiolla, residente [REDACTED] in qualità di legale rappresentante protempore della Confraternita di Misericordia Genova Centro Santa Caterina di Genova con sede a Genova, via Bologna 21, di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO:

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;



COMUNE DI GENOVA



Municipio 11 Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Genova ha individuato l'ufficio Partecipazione e Reti Territoriali della Direzione Municipi e Governo dei Territori quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio Centro Ovest favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da Associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

2

PREMESSO INOLTRE:

- che la Confraternita di Misericordia Genova Centro Santa Caterina di Genova è titolare, a seguito di assegnazione ad esito di bando pubblico, di un contratto di concessione ad uso associativo per l'immobile sito in via Bologna 21;
- che l'immobile di cui sopra è inserito nel contesto del Parco di Villa Giuseppina a San Teodoro, area verde di pregio sita nel Municipio Centro Ovest;
- che l'art. 6 dell'atto di concessione prevede che siano a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari dell'immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso, comprese le pertinenze;

CONSIDERATO:

che in data 26 novembre 2018 è pervenuta al Municipio la proposta dal Soggetto Proponente, nella persona del Sig. Francesco Fracchiolla, legale rappresentante protempore della Confraternita di Misericordia Genova Centro Santa Caterina di Genova con sede a Genova, via Bologna 21, di seguito denominato "Proponente", volta a provvedere alla cura e manutenzione del verde del parco.



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

pubblico nel quale è inserito l'immobile denominato Villa Giuseppina, all'apertura e chiusura dei cancelli della Villa, nonché alla sorveglianza dei luoghi;

che le carenze di risorse finanziarie, strumentali ed umane rendono sempre più difficoltoso, per la Civica Amministrazione in tutte le sue articolazioni, provvedere ad una costante ed attenta opera di manutenzione del verde e di piccole aree pubbliche, con la conseguenza di vedere abbandonati, sotto utilizzati e degradati tali spazi;

VISTO il parere favorevole espresso, su richiesta del Municipio, dal Responsabile dell'Ufficio del Verde del Comune di Genova, che ha competenza sulla gestione del Parco, con l'avvertenza che i volontari dovranno osservare le prescrizioni stabilite all'art. 3 del Patto, ed eventuali altre che dovessero anche in seguito essere impartite;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo.

3

Oggetto della proposta di collaborazione è la cura e la manutenzione ordinaria dell'area verde sita in: Villa Giuseppina - Via Bologna 21.

Ulteriori soggetti pubblici o privati possono intervenire successivamente nel Patto, con le modalità individuate e rese note dal Municipio, purché ne condividano le finalità e gli obiettivi.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio Centro Ovest e il Proponente per la realizzazione dei seguenti interventi nel Parco pubblico di Villa Giuseppina:

- pulizia dell'area, sfalcio e potatura delle piante (escluse eventuali alberature ed interventi nella zona denominata "area cani" nei casi in cui siano necessarie apposite attrezzature per interventi di tipo sanitario e smaltimento rifiuti organici speciali e similari);
- attività di presidio, di monitoraggio e di apertura e chiusura nel parco di Villa Giuseppina; il monitoraggio consiste in azioni di prevenzione che non prevedono necessariamente il diretto intervento dei volontari, neppure a fronte di situazioni potenzialmente pregiudizievoli rispetto al decoro dei luoghi, o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni; i volontari a tal fine provvedono alla mera ed immediata segnalazione dei fatti riscontrati alla Polizia



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

Municipale o ai Carabinieri della Sezione più vicina, mediante esposizione delle situazione dagli stessi rilevata;

- chiusura straordinaria e riapertura dei cancelli di accesso al giardino su esplicita indicazione di personale del Municipio centro Ovest, in concomitanza con l'emissione di particolari previsioni meteorologiche.

Il Proponente, inoltre, quale titolare, a seguito di assegnazione ad esito di bando pubblico, di un contratto di concessione ad uso associativo per l'immobile di via Bologna 21, dovrà assicurare la manutenzione e la pulizia del suddetto immobile e delle annesse pertinenze, come da atto di concessione.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

4

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Municipio Centro ovest si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la fornitura di materiali sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune sostiene inoltre il Proponente con l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova e la frase "il Comune di Genova ringrazia (*nome soggetto richiedente*) che si occupa della cura di questo verde cittadino" di identico carattere e titolo per tutte le aree.

Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 2. Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, in ordine alla vegetazione, impianti, arredi e manufatti, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con il Responsabile dell'Ufficio del Verde del Comune di Genova, informando il Responsabile dell'Area Tecnica Municipale.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, non autorizzato per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamentari del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 5 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Per i Volontari che operano a titolo individuale è operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli anni 80 per la validità delle garanzie assicurative. Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei volontari, ed ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio all'atto di sottoscrizione del presente Patto.

5

Per le Associazioni/Imprese/Attività commerciali, fatte salve le coperture assicurative già in possesso per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 6 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte, comprensiva di eventuale rendicontazione contabile.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.



COMUNE DI GENOVA



Municipio II Genova Centro Ovest
Sampierdarena - San Teodoro

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

ART. 7 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 8 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha durata di anni 1 (uno) dalla data della determinazione di approvazione, e si intenderà tacitamente prorogato annualmente, a meno che non intervenga disdetta di una delle Parti, che dovrà essere inviata all'altra Parte almeno 30 (trenta) gg. prima della scadenza stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza obbligo di motivazione alcuna.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

6

ART. 9 - MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Genova, 14 Marzo 2019

Per il Comune di Genova

Il Direttore del Municipio Dott.ssa Simonetta Barboni

Per il Proponente Confraternita di Misericordia Genova Centro

Il Legale Rappresentante Sig. Francesco Fracchiolla